

DdL n. 1197(ora n. 1966): INDISPENSABILE L'INTERVENTO DELLA CAMERA

Abbozzati i primi meccanismi meritocratici di intervento sul Sistema Universitario Nazionale, sostanzialmente in linea con quanto richiesto a parziale modifica della L. 133/08, Governo e Parlamento anticipano in modo estemporaneo tipologie di disposizioni la cui sede naturale dovrebbe essere all'interno dei provvedimenti legislativi previsti dalle linee guida. Si perpetua in tal modo un interventismo settoriale e parziale che da sempre introduce nuove disfunzioni, confusione legislativa, deterioramento del sistema. Inutilmente il CIPUR, per evitare evenienze di tale tipo, ha indicato la necessità di pervenire, individuate le condizioni al contorno e le criticità da risolvere, a nuovi modelli coerenti in sé, da successivamente raccordarsi con cura all'esistente.

Restano indiscriminate e penalizzanti le modalità di intervento sulla docenza, specie la meno giovane, come se l'esperienza e l'accumulo di conoscenza fossero caratteristiche da punire! La docenza ha già subito l'eliminazione ingiusta del fuori ruolo a chi spettava e la vanificazione del previsto +2 (mentre si tende ad allungare il periodo lavorativo); due "scippi", di rilevanti rimborsi ed aggiustamenti di carriera dovuti a seguito di sentenze del C. di S., legittimati da interpretazioni autentiche di maggioranze di centrosinistra prima e centrodestra poi, l'abbattimento degli adeguamenti stipendiali e il congelamento di uno scatto stipendiale. Non v'è più alcuna certezza sullo stato giuridico e sul rispetto dei "patti" esistenti fra lo Stato ed i suoi operatori.

Ciò ha puntuale riscontro in molti dei provvedimenti introdotti o non variati nel testo del DdL 1197 (divenuto ora DdL n. 1966), sul quale è bene, quindi, che la Camera intervenga:

1- I commi 1 e 3 dell'art 3-ter colpiscono in modo inaccettabile la dinamica di anzianità della retribuzione dei docenti, regolata da esplicite norme che la collegano ai soli carichi didattici ed istituzionali con un preciso impegno orario. I previsti scatti di classe e biennali, uniti agli scarsi adeguamenti di cui alla L. 448/98, hanno per la docenza funzione sostitutiva della contrattazione, mentre il previsto eventuale dimezzamento dello scatto biennale in assenza nell'ultimo biennio di pubblicazioni si rifà ad elementi del tutto estranei alla attuale retribuzione. La tipologia dell'intervento, necessario in una progressione di carriera opportunamente riconfigurata, in quella vigente può divenire momento vessatorio, specie per i docenti gravati da massicci impegni didattici o istituzionali. I commi 1 e 3 dell'art. 3-ter vanno cassati.

2- La infelice stesura dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 72 della L. 133/08 consente una interpretazione discriminatoria per i ricercatori a causa della loro non esplicita menzione fra coloro non compresi da quanto previsto dal comma medesimo; a causa di ciò molte amministrazioni stanno tentando di mettere in quiescenza i ricercatori prima del 65.mo anno di età in contrasto con la L. 382/80 e la L. 230/05. Il periodo va riscritto nei termini dell'emendamento da noi proposto.

3- Il Senato ha confermato la immotivata eliminazione, dalle Commissioni che lo prevedevano, di professori associati e ricercatori. Tale esclusione sembra con sconcerto indicare i professori associati ed i ricercatori, spesso vittime dei meccanismi concorsuali in atto, come responsabili del malfunzionamento del SUN, in tal modo veramente lasciato nelle mani della prima fascia, ovvia responsabile, insieme a Parlamento ed Esecutivi cui fa capo la legislazione universitaria, delle criticità cui è giunto il sistema. Riproponiamo alla Camera gli emendamenti non accolti dal Senato.

Positivo il parziale recepimento dell'emendamento sulle chiamate dirette di studiosi operanti all'estero proposto dal CIPUR alla VII Commissione del Senato, che quantomeno precisa l'ambiguo testo del comma 9 dell'art. 1 della L. 230/05 e ribadisce che tali chiamate devono gravare sui bilanci delle università. Utile il chiarimento intervenuto sulla stesura del comma 7 dell'art. 1 relativo alle modalità da seguire nella valutazione comparativa per ricercatori.

In sede di conversione in legge del DdL n. 1966, alla VII Commissione della Camera si sono proposti, oltre a quelli non accolti dal Senato, tre nuovi emendamenti onde limitare i danni derivanti dalle citate inopportune e dannose determinazioni inserite nel DdL n. 1197 o in esso mancanti. L'auspicio è che Governo e Parlamento vogliano avviare a risoluzione alcuni dei problemi dell'università senza introdurre di nuovi (gli emendamenti sono al link: <http://www.cipur.it/EMENDAMENTI1966C.pdf>).

Il CIPUR, infine, vuole riaffermare il nesso inscindibile tra didattica e ricerca che deve caratterizzare l'Università e la necessità della tutela della libertà di insegnamento e di ricerca quale fondamento per l'avanzamento delle conoscenze; con riferimento alle linee guida, utili ed opportune e in parte rilevante condivisibili, auspica che esse siano finalizzate alla formulazione di un disegno organico per il Sistema Universitario Nazionale e che vengano attuate in un contesto che veda il coinvolgimento di tutte le Associazioni sindacali significativamente rappresentative della docenza universitaria.

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione